

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 29

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 4 marzo 2021

SVILUPPO DELLA COMUNITA' DELLE START-UP INNOVATIVE
NELLA REGIONE MARCHE

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. Al fine di incoraggiare l'evoluzione e il rafforzamento del sistema economico regionale, di potenziare le conoscenze e competenze delle filiere produttive con l'applicazione delle tecnologie digitali e di favorire le opportunità di lavoro e i processi di ricambio e di rigenerazione in chiave innovativa dell'imprenditoria del territorio, la Regione, con questa legge, promuove iniziative volte a sostenere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese start-up innovative, come definite all'articolo 2, nonché a rafforzare la comunità delle start-up e la rete dei luoghi finalizzati al loro sviluppo.

2. In particolare, tramite il sostegno alle start-up innovative, la Regione intende:

- a) promuovere lo sfruttamento industriale e la valorizzazione economica dei risultati della ricerca e di nuove soluzioni tecnologiche;
- b) diffondere una cultura dell'innovazione e dell'imprenditorialità;
- c) creare occupazione qualificata, in particolare giovanile;
- d) favorire lo sviluppo dell'economia digitale nell'industria e nei servizi;
- e) promuovere l'utilizzo di nuove soluzioni produttive ad elevata sostenibilità ambientale;
- f) diffondere nuovi modelli di impresa, anche nel settore dell'industria culturale e creativa e nelle attività sociali.

3. Le disposizioni di questa legge intendono contribuire all'attuazione della Strategia di specializzazione intelligente nell'ambito del Quadro strategico regionale per la programmazione 2021-2027 di cui agli strumenti del Quadro finanziario pluriennale (COM(2018) 321 final (Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende. Quadro finanziario pluriennale 2021-2027), e del Next Generation EU (COM(2020) 456 final (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione. SWD 2020 98 final).

4. Gli interventi previsti da questa legge sono attuati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 2*(Definizioni normative e terminologia)*

1. Ai fini di questa legge:

- a) le start-up innovative sono quelle che rispettano i requisiti previsti all'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e che risultano iscritte nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) le start-up a vocazione sociale sono le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del d.l. 179/2012 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106);
- c) l'incubatore di start-up innovative, nella definizione data dalla Commissione europea (The smart guide to Innovation Based Incubators. IBI), è uno spazio dove gli imprenditori trovano le strutture, i servizi e le competenze necessarie ai loro bisogni, a sviluppare le loro idee di business e a trasformare queste in realtà sostenibili;
- d) l'acceleratore è uno spazio nel quale si offre supporto imprenditoriale volto ad accelerare lo sviluppo delle start-up e di imprese giovani attraverso l'erogazione di servizi professionali di consulenza strategica, consulenze sul modello di business, la fornitura di spazi fisici nei quali lavorare e organizzazione di attività di networking;
- e) l'incubatore certificato di start-up innovative è una società di capitali che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative e che rispetta i requisiti previsti dall'articolo 25 del d.l. 179/2012;
- f) i portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), sono le piattaforme online che hanno come finalità la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale;
- g) il temporary management è l'attività di natura temporanea finalizzata ad affiancare un'azienda nel processo di consulenza su strategie aziendali, azioni gestionali, supporto nelle fasi

- di sviluppo, fasi di transizione e riorganizzazione economico-finanziaria;
- h) il mentoring è una metodologia di formazione che prevede l'affiancamento di un soggetto con elevata esperienza a un soggetto con minore esperienza, al fine di aiutare quest'ultimo a sviluppare e migliorare le proprie competenze;
 - i) il coaching è un metodo volto allo sviluppo delle potenzialità di persone, gruppi, organizzazioni per il raggiungimento di obiettivi di cambiamento e miglioramento tramite l'affiancamento di persone esperte.

Art. 3

(Contributi per l'avvio, il consolidamento, l'aggregazione in rete delle start-up innovative)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, e in attuazione della Strategia di specializzazione intelligente nell'ambito del Quadro strategico regionale per la programmazione 2021-2027 richiamata al comma 3 del medesimo articolo, la Regione concede contributi alle start-up innovative per le seguenti tipologie di progetti:

- a) progetti di avvio e primo investimento in fase di ingresso nel mercato;
- b) progetti di consolidamento ed espansione volti al rafforzamento e al completamento strutturale;
- c) progetti di aggregazione in rete.

2. I progetti di cui al comma 1 possono avere ad oggetto investimenti sia materiali sia immateriali.

3. I progetti di cui alla lettera b) del comma 1 possono essere presentati anche da start-up che non hanno la sede legale nel territorio regionale. In tale caso il progetto deve prevedere almeno una unità locale destinata allo svolgimento di attività di produzione ubicata nel territorio regionale, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale definisce i requisiti di accesso ai bandi e i criteri di selezione dei progetti, tenendo prioritariamente conto del contenuto innovativo, delle potenzialità di mercato, nonché della qualità, credibilità e sostenibilità.

5. In sede di prima attuazione, gli interventi di questo articolo sono finanziati con le risorse di cui all'articolo 10 già iscritte a carico della Missione 14, Programma 1, Titolo 2 del bilancio vigente.

6. Gli interventi di questo articolo possono essere finanziati anche mediante le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato in quanto compatibili e le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili da iscriverne a carico delle missioni e dei programmi dei singoli settori di intervento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Art. 4

(Altri interventi a favore delle start-up innovative)

1. Ai fini di cui all'articolo 1 e ai sensi del Quadro strategico di cui al comma 3 dello stesso articolo, la Giunta regionale può promuovere i seguenti interventi:

- a) sostegno dell'accesso delle start-up innovative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 5;
- b) realizzazione, potenziamento e messa in rete di strutture pubbliche o private di incubazione e accelerazione di cui all'articolo 6;
- c) sostegno allo sviluppo della comunità delle start-up innovative e dei servizi comuni di cui all'articolo 7;
- d) sostegno della cultura imprenditoriale e formazione e accompagnamento manageriale delle start-up innovative di cui all'articolo 8.

2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di questo articolo.

3. Gli interventi previsti da questo articolo, e specificati agli articoli 5, 6, 7 e 8, possono essere finanziati mediante le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato in quanto compatibili e le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili da iscriverne a carico delle missioni e dei programmi dei singoli settori di intervento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Art. 5

(Sostegno all'accesso agli strumenti finanziari)

1. Al fine di accelerare il percorso di crescita e di consolidamento delle start-up innovative, la Regione può promuovere:

- a) l'accesso al credito;
- b) il ricorso al capitale di rischio.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati mediante la costituzione di appositi fondi o la concessione di contributi.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può altresì promuovere la realizzazione di portali di raccolta di capitali (crowdfunding), come definiti dalla normativa comunitaria e statale vigente, finalizzati a sostenere specifiche iniziative e progetti di particolare rilevanza anche da parte di start-up innovative a vocazione sociale.

Art. 6

(Sostegno agli incubatori e acceleratori di imprese)

1. Al fine di incrementare le opportunità per lo sviluppo delle start-up innovative, la Regione può

promuovere la realizzazione, il potenziamento e la messa in rete di strutture pubbliche o private di incubazione e accelerazione nonché di spazi per lo sviluppo di idee e progetti di impresa, anche collegati con strutture di ricerca e di formazione, finalizzati a supportare i processi di generazione, avviamento e crescita delle start-up.

2. In particolare, la Regione può sostenere:

- a) la realizzazione di incubatori e acceleratori o altre strutture comunque rivolte a promuovere lo sviluppo delle idee, la contaminazione delle competenze, la progettazione, l'avvio e lo sviluppo delle nuove imprese;
- b) il rafforzamento degli incubatori e acceleratori esistenti attraverso lo sviluppo e la messa a disposizione di nuovi servizi, strutture e tecnologie;
- c) la realizzazione da parte degli incubatori e acceleratori di programmi specifici di promozione e sviluppo delle start-up innovative.

3. Gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2 possono essere attuati anche in collaborazione con le Università, con centri di formazione avanzata, con imprese tecnologicamente avanzate, con reti e organizzazioni nazionali e internazionali volte a favorire la circolazione delle idee e dei progetti, attivare rapporti di collaborazione ed entrare in contatto con le migliori pratiche.

Art. 7

(Sviluppo della comunità delle start-up e servizi comuni)

1. La Regione può promuovere, anche attraverso il supporto e la gestione via web, la messa in rete delle start-up e degli incubatori e acceleratori per sviluppare la comunità delle start-up innovative e mettere a disposizione servizi comuni finalizzati a:

- a) accedere a servizi di carattere amministrativo, fiscale e legale necessari per le attività di impresa offerti dal mondo delle professioni e dei servizi alle imprese;
- b) favorire processi di conoscenza reciproca per generare collaborazioni e costruzione di reti;
- c) favorire la visibilità esterna delle start-up e la messa in contatto con imprese già consolidate per attivare rapporti di fornitura, committenza, collaborazione;
- d) promuovere l'accesso a strumenti finanziari, anche informali, per la crescita e lo sviluppo dell'impresa;
- e) costruire opportunità per lo sviluppo di legami internazionali, rapporti di scambio e collabora-

zione, entrando in relazione con altri ecosistemi, trasferimenti di conoscenza e servizi per l'innovazione o per la certificazione dei prodotti;

f) accedere a opportunità di formazione e sviluppo imprenditoriale.

2. In particolare, relativamente alle opportunità di formazione e sviluppo imprenditoriale di cui alla lettera f) del comma 1, la Giunta regionale può promuovere, per le start-up e per i gestori degli incubatori e acceleratori di impresa, anche servizi qualificati di temporary management, mentoring e coaching.

3. Per l'attuazione dei servizi di cui a questo articolo, la Regione può promuovere la realizzazione di piattaforme informatiche, anche mediante soggetti terzi specializzati.

Art. 8

(Cultura imprenditoriale, formazione e accompagnamento manageriale)

1. La Regione può promuovere iniziative realizzate dalle Università, da centri e istituti di formazione, dagli enti locali, fondazioni o altre organizzazioni pubbliche o private, volte a:

- a) elaborare e sviluppare idee progettuali, potenzialmente valorizzabili con nuove iniziative imprenditoriali o professionali;
- b) favorire la formazione manageriale delle start-up e dei gestori degli incubatori e degli acceleratori di impresa.

Art. 9

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlla l'attuazione di questa legge e valuta i risultati ottenuti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi attivati, indicando i progetti approvati, i beneficiari, le risorse impegnate e le altre azioni di supporto realizzate.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini, imprese e altri stakeholders.

4. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste da questo articolo.

Art. 10
(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento di questa legge concorrono risorse regionali, statali e comunitarie, in quanto compatibili.

2. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3, con questa legge si autorizza per l'anno 2021 la spesa di euro 1.000.000,00 nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI, Artigianato", Titolo 2.

3. All'attuazione degli interventi previsti dagli altri articoli di questa legge si provvede con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato in quanto compatibili e con le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili, da iscrivere a carico delle missioni e dei programmi dei singoli settori di intervento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 3.

5. La copertura degli oneri autorizzati al comma 2 è garantita dalle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI, Artigianato", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.

6. Per gli esercizi successivi, all'autorizzazione delle spese relative agli interventi previsti da questa legge si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

7. Per effetto del comma 2 l'autorizzazione prevista nella Tabella E alla voce "Contributi per la creazione delle nuove imprese" iscritta nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI, Artigianato", della legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche. Legge di stabilità 2021) è azzerata.

8. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.